Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 8 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DELL'8 LUGLIO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1943-XXI. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni 4,50 % del prestito di L. 7.500.000 sorteggiate il 22 giugno 1943-XXI. — **Società italiana acetilene e derivati, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **S. A. Istituto geografico De Agostini, in Novara:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni del prestito di L. 6.000.000. — **« Superga » Fabbriche riunite industria gomma Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1943-XXI. — **Comune di Albate:** Obbligazioni del prestito comunale per l'acquedotto sorteggiate il 26 giugno 1943-XXI. — **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1943-XXI. — **Società romana di elettricità, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 11ª estrazione del 28 giugno 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Obbligazioni del prestito della città di Trento 4 % sorteggiate il 1° luglio 1943-XXI. — **Eridania Zuccherifici nazionali, in Genova:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 9ª estrazione del 30 giugno 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Estrazione di obbligazioni. — **Città di Biella:** Estrazione di obbligazioni. — **Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni chirografarie 6 % sorteggiate il 28 giugno 1943-XXI. — **Comune di Chiavari:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1943-XXI. — **Città di Napoli:** Obbligazioni del debito unificato della città di Napoli sorteggiate nella 124ª estrazione. — **Comune di Limone sul Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1943-XXI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1943-XXI, n. 587.

Composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra e costituzione di una sezione speciale della Commissione stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commi primo e secondo dell'art. 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quali risultano modificati dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, dall'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 299, dall'art. 45 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942-XX, numero 151 e dall'articolo unico del R. decreto legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1660, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli e dei generali è costituita la Commissione centrale di avanzamento, composta dai seguenti membri effettivi:

a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) quattro o più generali nominati dal Ministro per la guerra che siano preposti a comandi di gruppo di armate o a comandi superiori di forze armate — ove tali comandi siano costituiti — nonchè a comandi di armata.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di nominare membri effettivi della Commissione:

un Maresciallo d'Italia che ne abbia fatto parte col grado di generale d'armata;

generali in servizio permanente che siano generali di armata o generali di corpo d'armata comandanti designati di armata.

La Commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della Commissione è assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito qualora rivesta il grado di Maresciallo d'Italia, di generale di armata o ricopra la carica di designato per il comando di armata e nessuno dei membri effettivi presenti abbia grado più elevato; in ogni altro caso, la presidenza è assunta dal più elevato in grado dei membri effettivi presenti o, a parità di grado, dal più anziano ».

Art. 2.

Esclusi i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 101 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio permanente è costituita una sezione speciale della Commissione centrale di avanzamento, composta da cinque ufficiali generali in servizio permanente o richiamati dal congedo, di grado non inferiore a generale di corpo d'armata, nominati dal Ministro per la guerra.

La presidenza della Commissione è assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Per i giudizi di avanzamento, ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la guerra, il quale ha facoltà di decidere anche in difformità del giudizio espresso dalla sezione speciale. Per i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti, il Ministro può chiedere il parere della Commissione centrale di avanzamento di cui al precedente art. 1 la quale si pronuncia in tal caso con l'intervento dei componenti la sezione speciale.

Restano ferme le disposizioni della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e successive modificazioni, non contrastanti con quelle contenute nel presente articolo.

Il presente decreto, che ha effetto dal 15 maggio 1943-XXI fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 18. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1943-XXI, n. 588.

Nuove norme per la disciplina dei servizi di guerra di pertinenza del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la produzione bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno per le forniture e gli apprestamenti necessari ad assicurare il funzionamento dei servizi di guerra ad essi affidati nonchè a fronteggiare le conseguenze dell'offesa nemica sulla vita civile della Nazione in guerra, è equiparato alle Amministrazioni militari anche per quanto riguarda la esecuzione dei trasporti.

Art. 2.

In via d'urgenza e quando occorra provvedere alla protezione e all'assistenza della popolazione civile nelle località soggette alla offesa nemica, il Ministero dell'interno, d'intesa con quello delle corporazioni, ha facoltà di procedere per i servizi di cui all'art. 3, direttamente alla requisizione dei beni, adottando, ove del caso, la procedura prevista per le Forze armate.

Ha inoltre facoltà di ordinare, sempre per gli scopi di cui al comma precedente, la mobilitazione, per il servizio del lavoro, di singole persone, stabilendo, anche in deroga alle norme vigenti, per le prestazioni di carattere intellettuale, continuativo o saltuario, i relativi compensi.

Art. 3.

I servizi di guerra del Ministero dell'interno di cui all'art. 1 sono quelli attribuiti:

a) alla Direzione generale per i servizi della protezione antiaerea; nonchè all'U.N.P.A. ed alla Croce Rossa Italiana, limitatamente all'attività da questa esplicata nel campo della protezione antiaerea;

b) alla Direzione generale per i servizi di guerra;

c) alla Direzione generale per i servizi antincendi, ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, limitatamente all'attività da essi svolta attinente allo stato di guerra;

d) alla Direzione generale della P. S. limitatamente alla attività che abbia diretta attinenza con lo stato di guerra.

Art. 4.

Per il funzionamento dei servizi di cui all'art. 3 il Ministero dell'interno può chiedere, tanto per i suoi organi centrali, come per quelli periferici:

1) l'impiego di militari in servizio, appartenenti alle classi 1908 e più anziane, nei limiti numerici e di grado che saranno fissati d'intesa col Ministero della guerra;

2) la precettazione di singoli militari del Regio esercito in congedo, esclusi quelli addetti agli stabilimenti ausiliari, appartenenti alle seguenti classi e nei limiti di grado che saranno richiesti dal Ministero dell'interno:

a) a qualunque, per i riformati previa revisione per l'accertamento della idoneità ai fini dei servizi nei quali essi debbono essere impiegati;

b) a quelle del 1900 e più anziane, per gli idonei a tutti i servizi;

c) a quelle dal 1908 al 1901, per gli idonei a tutti i servizi, nei limiti numerici che saranno fissati d'intesa col Ministero della guerra;

d) a quelle dal 1916 al 1901, per i militari idonei ai soli servizi sedentari.

Il Ministero dell'interno, sempre per gli scopi di cui al comma precedente, può inoltre chiedere il comando di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici in genere, nonchè la messa a disposizione di uffici e servizi tecnici civili, esclusi quelli statali.

Art. 5.

Al personale, sia centrale, sia periferico, addetto ai servizi di cui all'art. 3 è concesso il distintivo della guerra in corso, con le modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze.

Al personale di cui al comma precedente che abbia partecipato ad operazioni di guerra è concesso, limitatamente alla effettiva durata di tale partecipazione, uno speciale trattamento economico nella misura che sarà determinata dal Ministro per l'interno d'intesa con quello per le finanze.

Art. 6.

Al personale di cui al 2° comma dell'art. 5 che, a causa del servizio di guerra ed attinente alla guerra, abbia riportato ferite o lesioni o contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, nonchè alle famiglie del personale stesso quando da tali ferite, lesioni od infermità sia derivata la morte, si applicano le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni.

Alle famiglie del personale di cui al comma precedente che, a norma delle disposizioni ivi previste, hanno titolo a pensione privilegiata di guerra, è esteso il trattamento stabilito dal R. decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 121.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, e 6 hanno effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, sarà stabilita, per il personale per il quale occorra e limitatamente ai fini di cui agli articoli 5, secondo comma, e 6, l'equiparazione dei gradi con quelli corrispondenti del Regio esercito.

Con decreto del Ministro per la guerra, sentito lo Stato Maggiore del Regio esercito e d'intesa con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno stabilite le condizioni e le modalità per il riconoscimento della partecipazione ad operazioni di guerra, agli effetti della concessione dei benefici di cui agli articoli 5, secondo comma, e 6.

Art. 9.

Sono abrogati il R. decreto 25 gennaio 1943-XXI, n. 4, ed ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quello del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto si applica anche nei territori annessi al Regno con i Regi decreti-legge 3 maggio 1941, n. 281, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto nell'art. 7, il presente decreto entra in vigore il quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — CINI — CIANETTI — FAVAGROSSA

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 589.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Nuoro e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662; convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Nuoro a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Nuoro visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 8. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Nuoro

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Nuoro è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 157.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Nuoro i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista di acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie d'ufficio.

Art. 4.

Sono organi dell'istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Nuoro;

c) del Preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837 e 19 novembre 1936 n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori, di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e di 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937 XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori di scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione dei rendiconto.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Nuoro.

Numero dei corsi dell'istituto:	Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
Un solo corso inferiore completo.	N. 7 cattedre di ruolo B (dall'11° al l'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo B		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
Personale direttivo ed insegnante.				
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.		Grado 7°	—	
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	Le classi del corso.
5. Disegno	1	Ruolo B gradi dall'8° all'11°	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (francese)	1	Id.	—	Le classi del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Personale amministrativo e di servizio.				
9. Segretario economo		Gruppo B grado 11°	—	—
10. Bidelli	—	—	2	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 590.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tarvisio e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Tarvisio a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tarvisio visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 7. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tarvisio

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tarvisio è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili, indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 124.500 e dell'importo della quota di caro-viveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Tarvisio i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al Comune predetto fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) da due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Tarvisio;
c) di un rappresentante della provincia di Udine;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto, e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo, cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837 e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alla lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario, su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Tarvisio.

Numero dei corsi dell'istituto: Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

Un solo corso inferiore completo. N. 7 cattedre di ruolo B (dall'11° al l'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nei Gruppo A — N.	Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (tedesco)	1	id.	—	Le classi del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 591.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Ospizio marino « Alessandro Manzoni », con sede in Monte Argentario - Porto S. Stefano (Grosseto).

N. 591. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Ospizio marino « Alessandro Manzoni », con sede in Monte Argentario Porto S. Stefano (Grosseto), viene trasformato in quello di provvedere alla cura marina gratuita dei bambini poveri di ambo i sessi del Comune medesimo; la denominazione dell'Istituto è modificata in quella di « Colonia marina Alessandro Manzoni », e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 592.

Istituzione del Centro studi ed esperienze armi subacquee.

N. 592. R. decreto 13 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, viene istituito il Centro studi ed esperienze armi subacquee.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1943-XXI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 593.

Autorizzazione alla Regia università di Parma ad accettare una donazione.

N. 593. R. decreto 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Parma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di nominali lire 10.000 in buoni del Tesoro 5 % 1951, disposta in suo favore dai fratelli Carlo ed Amilcare Bertozzi, con atto pubblico in data 10 dicembre 1942-XXI, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del sottotenente Vittorio Raboni, già studente della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Parma, eroicamente caduto per la Patria in Africa settentrionale, e da conferirsi ad uno studente della Facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo stesso, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 594.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 594. R. decreto 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di nominali

L. 40.000, di rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. Nullo Bendandi e dal sig. Stefano Guglielmo Castelvetri, in nome di un Comitato di concessionari produttori di tabacchi, con atto pubblico in data 17 novembre 1942-XXI, per l'istituzione di una borsa di perfezionamento in tabacchicoltura, da intitolarsi al nome del cav. uff. dott. Carmelo Caruso e da conferirsi, ogni due anni, ad un laureato in scienze agrarie della università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1943-XXI.

Unificazione dei filati di seta - Titoli e pesi - Aspatura - Matassatura - Impaccatura (UNI 2036/2039).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 13 giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 2036 - 19 giugno 1942-XX (fascicolo unico di 2 tabelle): Filati di seta. Titoli e pesi.

UNI 2037 - 19 giugno 1942-XX (fascicolo unico di 3 tabelle): Seta tratta, greggia semplice. Matassatura - Imballatura.

UNI 2038 - 19 giugno 1942-XX - Seta tratta, greggia, addoppiata e torta in matasse o manelle. Matassatura - Impaccatura.

UNI 2039 - 19 giugno 1942-XX - Seta tratta, greggia, addoppiata e torta su rocche o su spole. Colorazioni - Confezionatura - Imballatura.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 giugno 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 335.

(2352)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° luglio 1943-XXI.

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 28 luglio 1942-XX;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il gr. uff. rag. Alfredo Longo, Consigliere nazionale, è confermato vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, per il quadriennio 1943-1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1943-XXI

(2354) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° luglio 1943-XXI.

Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 33 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1941-XX;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. di gr. cr. gen. dott. ing. Giacomo Miari de' Cumani, Senatore del Regno, è confermato presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

Il gr. uff. avv. Urbano Ubertone è confermato vice presidente e il conte ing. Francesco Ferri è nominato vice presidente della Cassa di risparmio predetta.

I predetti resteranno in carica per un quinquennio a partire dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1943-XXI

(2355) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1943-XXI.

Classificazione degli uffici marittimi locali e delle delegazioni di spiaggia appartenenti alla circoscrizione della Direzione marittima del Carnaro (Fiume).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA MARINA E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 agosto 1942-XX, n. 1261, che approva la tabella recante varianti alla circoscrizione marittima del Carnaro (Fiume);

Visto il R. decreto 25 novembre 1937-XVI, n. 2360, con annessa tabella *A*, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 giugno 1939-XVII, n. 1060, circa la classificazione degli uffici marittimi locali e delle delegazioni di spiaggia;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla classifica degli uffici e delegazioni di spiaggia di nuova istituzione nei territori della provincia di Fiume che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia e di apportare quindi le relative modifiche alle suddette tabelle;

Decreta:

Gli uffici marittimi locali e le delegazioni di spiaggia appartenenti alla circoscrizione della Direzione marittima del Carnaro (Fiume) sono classificati come segue:

ufficio marittimo locale di 1ª classe: Abbazia, Buccari, Veglia, Arbe;

delegazione di spiaggia di 1ª classe: Laurana, Volosca, Bescanuova, Ponte;

delegazione di spiaggia di 2ª classe: Verbenico, Malinsca;

delegazione di spiaggia di 3ª classe: Moschiena, Ossero, Caisole, Faresina, S. Martino di Cherso, Sillo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI

p. *Il Ministro per la marina*: RICCARDI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1943-XXI
Bilancio Comunicazioni. Reg. n. 46 Marina merc., foglio n. 44.

(2343)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1943-XXI.

Contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare entro il 31 luglio 1943-XXI, dalla destinazione a carburante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Commissariato generale per i combustibili liquidi carburanti e lubrificanti;

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937-XV, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare entro il 31 luglio 1943-XXI dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 luglio 1943-XXI è liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 12.000 ettanidri, da destinarsi ad usi industriali vari.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche del predetto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 29 giugno 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1943-XXI.
Sessione straordinaria di esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del citato Regio decreto-legge;

Visti la legge 23 marzo 1940, n. 254, ed il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, che recano modificazioni all'ordinamento forense;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione straordinaria di esami di idoneità, a termini dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 13 maggio 1943;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419.

Gli esami si svolgeranno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e le relative prove scritte avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 novembre p. v., alle ore 9 antimeridiane.

Con successivo decreto saranno determinate le località in cui avranno luogo le dette prove scritte e sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate al Ministero di grazia e giustizia entro il 30 settembre p. v., corredate, a norma dell'art. 16, nn. 1, 2 e 3 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) certificato di compimento della pratica;

3) ricevuta della tassa di L. 200 prescritta per l'ammissione agli esami, da versarsi in un Ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante è in possesso dei requisiti preveduti dalla legge 29 aprile 1943, n. 419

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1 e 2, possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943 citato, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

(2363) *Il Ministro*: DE MARSICO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1943-XXI.
Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Veduto il foglio n. 229 c del 6 febbraio 1943-XXI, col quale l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiede la fissazione delle tabelle di detti salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1943-XXI;

Sentiti il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito e le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella di salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1943-XXI e precisamente per le seguenti categorie:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore (indicato appresso con la sola denominazione di « macchinista »);

2) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco nelle locomobili (indicato appresso con la sola denominazione di « fuochista »);

3) motorista addetto alla condotta di motori a scoppio od elettrici (indicato appresso con la sola denominazione di « motorista »);

4) conduttore di motore a scoppio od elettrico non patentato (indicato appresso con la sola denominazione di « conduttore non patentato »);

5) aiutante del motorista o del fuochista (indicati appresso con la sola denominazione di « aiutanti »);

6) imboccatore;

7) pressatore, paglierino, gramerino, camerolo, ecc.;

8) ausiliari uomini;

9) ausiliari donne;

10) ausiliari ragazzi di età inferiore agli anni 18.

Per le provincie del Piemonte:

per macchinista	L. 39 —
per fuochista	» 31,40
per motorista	» 35,20
per aiutanti	» 30,30
per imboccatore	» 27,80
per pressatore, paglierino, ecc.	» 26,35
per ausiliari uomini	» 21,25
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 14 —

Per le provincie della Liguria:

per macchinista	L. 39 —
per fuochista	» 31,95
per motorista	» 36,30
per aiutanti	» 30,30
per imboccatore	» 27 —
per pressatore, insaccatore, paglierino	» 26,10
per ausiliari uomini	» 22 —
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 15,10

Per le provincie della Lombardia:

per macchinista	L. 39 —
per fuochista	» 32,50
per motorista	» 36,30
per aiutanti	» 31,40
per imboccatore	» 27,95
per pressatore, paglierino	» 26,60
per ausiliari uomini	» 21,15
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 13,30

Per le provincie della Venezia Tridentina (Trento e Bolzano):

per macchinista	L. 34,60
per fuochista	» 27 —
per motorista	» 28,80
per aiutanti	» 25,90
per imboccatore	» 24,35
per pressatore, paglierino	» 23 —
per ausiliari uomini	» 16,25
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 13,30

Per le provincie della Venezia Euganea:

per macchinista	L. 39 —
per fuochista	» 29,10
per motorista	» 36,30
per aiutanti	» 28,50
per imboccatore	» 28,50
per pressatore, paglierino	» 27 —
per ausiliari uomini	» 24,90
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 16,10

Per le provincie della Venezia Giulia:

per macchinista	L. 39 —
per fuochista	» 31,40
per motorista	L. 36,30
per aiutanti	» 29,20
per imboccatore	» 27,15
per pressatore, paglierino	» 25.75
per ausiliari uomini	» 22,15
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 14 —

Per le provincie dell'Emilia:

per macchinista	L. 41,20
per fuochista	» 36,30
per motorista	» 38,50
per aiutanti	» 34,70
per imboccatore	» 31,95
per pressatore, gramerino e paglierino	» 28,30
per ausiliari uomini	» 26,15
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 19,60

Per le provincie della Toscana:

per macchinista	L. 34,60
per fuochista	» 27,50
per motorista	» 30,80
per aiutanti	» 26,95
per imboccatore	» 26.95
per pressatore, paglierino	» 25,55
per ausiliari uomini	» 21,30
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 17 —

Per le provincie delle Marche:

per macchinista	L. 34,60
per fuochista	» 26,40
per motorista	» 30,80
per aiutanti	» 26 —
per imboccatore	» 26 —
per pressatore e paglierino	» 24,45
per ausiliari uomini	» 18,35
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 13,75

Per le provincie dell'Umbria (Perugia e Terni):

per macchinista	L. 36,80
per fuochista	» 27,50
per motorista	» 33 —
per conduttore non patentato	» 29,20
per aiutanti	» 27,20
per imboccatore	» 26,90
per pressatore e paglierino	» 25,45
per ausiliari uomini	» 20,95
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 13,45

Per le provincie del Lazio (Roma e Littoria):

per macchinista	L. 41,20
per fuochista	» 29.20
per motorista	» 36,20
per aiutanti	» 26,75
per imboccatore	» 26,75
per pressatore, paglierino e gramerino	» 25,25
per ausiliari uomini	» 23 —
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni	» 15,40

Per le provincie del Lazio (Viterbo, Rieti e Frosinone):

per macchinista	L. 39 —
per fuochista	» 28,10
per motorista	» 33 —
per conduttore non patentato	» 27 —
per aiutanti	» 25,25

per imboccatore . . . . L. 26,75
per pressatore, paglierino, camarolo e caricatore alla barozza . . . . . » 25,25
per ausiliari uomini . . . . » 20,80
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni . . . . » 13,30

Per le provincie della Campania:

per macchinista . . . . L. 39 —
per fuochista . . . . » 26,15
per motorista . . . . » 35,20
per aiutanti . . . . » 25,25
per imboccatore . . . . » 25,25
per pressatore e paglierino . . . . » 23,75
per ausiliari uomini . . . . » 17,80
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni . . . . » 13,30

Per le provincie degli Abruzzi e Molise:

per macchinista . . . . L. 39 —
per fuochista . . . . » 26,70
per motorista . . . . » 33 —
per aiutanti . . . . » 25,55
per imboccatore . . . . » 26,55
per pressatore, cuciballe, e paglierino » 25,05
per ausiliari uomini . . . . » 17,70
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni . . . . » 13,30

Per le provincie della Puglia:

per macchinista . . . . L. 44,50
per fuochista . . . . » 32,50
per motorista . . . . » 37,40
per aiutanti . . . . » 30,20
per imboccatore . . . . » 29,90
per pressatore, gramerino, paglierino, cernitore, pesatore e misuratore . » 27,50
per ausiliari uomini . . . . » 24,40
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni . . . . » 15 —

Per le provincie della Lucania:

per macchinista . . . . L. 44,50
per fuochista . . . . » 33,50
per motorista . . . . » 40 —
per aiutanti . . . . » 33,25
per imboccatore . . . . » 33,25
per pressatore e paglierino . . . . » 30,60
per ausiliari uomini . . . . » 27,10
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni . . . . » 19,25

Per le provincie della Calabria:

per macchinista . . . . L. 39 —
per fuochista . . . . » 28,10
per motorista . . . . » 34,10
per aiutanti . . . . » 26 —
per imboccatore . . . . » 24,90
per pressatore e paglierino . . . . » 23,25
per ausiliari uomini . . . . » 22,40
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni . . . . » 14,95

Per le provincie della Sicilia:

per macchinista . . . . » 43,20
per fuochista . . . . » 34,40
per motorista . . . . » 41 —
per conduttore non patentato . . . » 33 —
per aiutanti . . . . » 32,50
per imboccatore . . . . » 31,70
per pressatore e paglierino . . . . L. 30 —
per ausiliari uomini . . . . » 27,30
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni . . . . » 17 —

Per le provincie della Sardegna:

per macchinista . . . . L. 42,20
per fuochista . . . . » 33,40
per motorista . . . . » 39 —
per aiutanti . . . . » 32,50
per imboccatore . . . . » 31,70
per pressatore e paglierino . . . . » 30 —
per ausiliari uomini . . . . » 23,80
per ausiliari donne e ragazzi di età inferiore ai 18 anni . . . . » 15 —

Detti salari debbono considerarsi comprensivi del vitto somministrato dall'agricoltore.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento-trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1943-XXI.

Concessione di un assegno temporaneo di guerra ai pensionati della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione 23 giugno 1943-XXI della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, con la quale si propone di concedere ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico del bilancio della Cassa stessa un assegno temporaneo di guerra;

Ritenuto che le presenti eccezionali circostanze determinate dallo stato di guerra giustificano l'anzidetta concessione e che la relativa spesa può essere fronteggiata con le normali entrate della Cassa;

Visto l'art. 3, comma 4°, del R. decreto-legge 27 maggio 1923-I, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico della Cassa nazionale del notariato è concesso un assegno temporaneo di lire centoventi mensili, coll'aggiunta, per le vedove con figli minori, di lire trenta mensili per ciascun figlio non oltre il quarto.

Agli orfani soli è concesso un unico assegno di lire centoventi mensili qualunque sia il loro numero, oltre l'aggiunta per ciascuno di essi nella misura e colla limitazione di cui al comma precedente.

Nel caso di concorso della vedova con figli di precedente matrimonio del notaio l'assegno temporaneo viene ripartito per metà fra la vedova e il gruppo dei figli nati da precedente matrimonio del notaio; e per cia-

scuno dei figli propri della vedova o nati da precedente matrimonio del notaio è concesso, senza limitazione di numero, l'aggiunta di lire trenta mensili.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1943-XXI e resteranno in vigore fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Roma, addì 3 luglio 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(2368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 692 del 3 maggio 1943-XXI riguardante i prezzi dei libri

Con circolare P 692 del 3 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni segnala che alcuni editori, con il diminuire del numero d' copie disponibili di opere di loro edizione, usano senz'altro considerare le copie stesse come « rare », se non addirittura « antiche » per venderle a prezzi notevolmente superiori a quelli precedentemente praticati.

Ciò costituisce infrazione alle vigenti norme sui prezzi. Non esiste alcuna disposizione che esenti il commercio librario dal rispetto delle norme sul blocco dei prezzi dei servizi.

I libri, infatti, debbono essere venduti a prezzi non superiori a quelli che per essi potevano praticarsi al 30 luglio 1940-XVIII, se editi fino a quella data, o esclusivamente a prezzi non superiori a quelli di copertina, se pubblicati posteriormente all'entrata in vigore del citato blocco dei prezzi e dei servizi.

Ciò implica che i libri antichi o rari possono essere venduti a prezzi superiori a quelli di copertina, ma mai a prezzi superiori a quelli praticati di fatto per essi al 30 luglio 1940. I libri invece appartenenti ad edizioni che man mano sono venute ad esaurirsi dopo la suddetta data dovranno essere venduti a prezzi non superiori a quelli di copertina.

Il predetto Ministero richiama pertanto l'attenzione dei Consigli provinciali delle Corporazioni affinchè esercitino la loro oculata vigilanza anche in questo settore, provvedendo a segnalare ai prefetti delle rispettive provincie i contravventori, per la denuncia all'autorità giudiziaria.

(2369)

Riassunto del provvedimento P. 741 del 28 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi del ghiaccio

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 741 del 28 giugno c. a., ha fissato come appresso il prezzo di vendita al quintale del ghiaccio, per merce franco fabbrica e per forniture unitarie non inferiori a q.li 25, per i seguenti capoluoghi: Modena L. 12, Bologna L. 14, Ferrara L. 15, Verona L. 11, Ravenna L. 14 Forlì L. 14, Treviso L. 12, Venezia L. 12, Napoli L. 12, Bari L. 14, Milano L. 11, Roma L. 11.

I prezzi suindicati sono comprensivi dell'imposta sull'entrata che viene pagata « una tantum » dai produttori.

I Consigli delle corporazioni delle Provincie sopraelencate, sono autorizzati a determinare, in base alle suindicate quotazioni, i prezzi di vendita negli altri Comuni della Provincia, nonchè le maggiorazioni per le forniture di quantitativi inferiori a q.li 25 e per le forniture franco domicilio dell'acquirente tenendo conto delle condizioni locali.

I predetti Consigli, sono altresì autorizzati a fissare i prezzi del ghiaccio nei vari passaggi.

(2361)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE Iª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 7 luglio 1943-XXI - N. 125

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	880,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,6263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	19 —	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,525
Id. 3,50 % (1902)	85,25
Id. 3 % lordo	70,75
Id 5 % (1935)	88,20
Redimib. 3,50 % (1934)	77,725
Id. 5 % (1936)	92,55
Id 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,45
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,775
Id. 5 % (1949)	92,725
Id. 5 % (15-2-50)	91,625
Id. 5 % (15-9-50)	91,50
Id. 5 % (15-4-51)	91,575

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga dei poteri del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 22 giugno 1943-XXI, sono stati prorogati di tre mesi, a partire dal 3 maggio 1943-XXI, i poteri del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Rieti, Cons. naz. conte Valentino Orsolini Cencelli.

(2271)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Teramo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 26 giugno 1943-XXI, il fascista Brodoloni Emilio è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

(2272)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Napoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 26 giugno 1943-XXI, il fascista Doria Luigi è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Napoli.

(2273)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ancona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 26 giugno 1943-XXI, il fascista Coradini Manlio è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

(2274)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Piacenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 23 giugno 1943-XXI, il fascista Benvenuti Aimone è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Piacenza.

(2275)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 23 giugno 1943-XXI, il fascista Maraboli Ugo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Verona.

(2276)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 18 giugno 1943-XXI, il fascista Graffeo Leopoldo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna.

(2277)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pisa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 23 giugno 1943-XXI, il fascista Dinucci Manlio è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pisa.

(2278)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Vercelli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Manfredini Dante è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Vercelli.

(2279)

Prezzi delle marmellate solide in piramidelle di legno da kg. 5

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, delle marmellate solide di produzione 1942 in piramidelle di legno del contenuto netto di kg. 5, tenuto conto dell'attuale costo dello zucchero.

Di 1ª categoria:

alla produzione, a q.le, L. 1.195;
da grossista a dettagliante, a q.le. L. 1.330;
al consumo al kg. sia nell'imballaggio originale, che sfuso, L. 15,40

Di 2ª categoria:

alla produzione, a q.le, L. 1.055;
da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1.180;
al consumo. al kg.. sia nell'imballaggio originale, che sfuso, L. 13,60

Per le caratteristiche del prodotto, e per le condizioni di vendita, valgono quelle in vigore, relative alle marmellate di produzione 1942.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2357)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile, sita sulla spiaggia di Marina di Ascea (Salerno).

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze in data 7 giugno 1943-XXI è stata disposta la sclassifica dai beni di demanio pubblico ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile di mq. 5600 circa, sita sulla spiaggia di Marina di Ascea (Salerno) e contraddistinta in catasto con la particella n. 60 del foglio di mappa n. 16.

(2344)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte del concorso interno a 20 posti di vice segretario nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie (Rettifica).

A rettifica di quanto fu comunicato con precedente avviso in data 14 giugno u. s., si rende noto che le prove scritte del concorso interno bandito con decreto Ministeriale 9 gennaio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1943-XXI, si svolgeranno nei giorni 12, 13 e 14 luglio 1943-XXI nei locali di questo Ministero.

I candidati dovranno presentarsi alle ore otto di ciascun giorno.

(2297)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.